

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014-2020 30 marzo 2022, n. 31

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. "AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di sostegno - BANDO 2022 - Misura 11 - Agricoltura Biologica - Sottomisure 11.1 e 11.2 - Pagamenti per la conversione e per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica".

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2022

VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) della Puglia n. 3261 del 28/07/1998.

VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO l'articolo 18 del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

VISTA la Deliberazione n. 1612 dell'11/10/2021 con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha nominato il Prof. Gianluca Nardone come Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020.

VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento e Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 Prot. N. AOO_001PSR_ 14/10/2021 – 0001453 riportante "Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura".

RILEVATO che, tra i compiti dell'Autorità di Gestione, rientrano in coerenza con i contenuti programmatici del PSR, le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati.

VISTA la Determinazione n. 478 del 29/12/2021 della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l'agricoltura, con la quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Clemente l'incarico di Responsabile di Raccordo per le misure a superficie.

VISTA la Determinazione n. 163 del 25/02/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile della Misura 11 al Dott. Roberto Zecca.

VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).

VISTO il D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 11 Dott. Roberto Zecca, responsabile del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe Clemente, dalla quale emerge quanto segue.

VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.

VISTO il Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Reg. (UE) n. 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, la cui entrata in vigore è prevista dal 01/01/2022.

VISTO il Regolamento (UE) n. 464/2020 della Commissione del 26/03/2020, che fissa talune modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 848/2018, riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli stati membri sono tenuti a trasmettere.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1693/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/11/2020, che modifica il Reg. (UE) n. 848/2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste.

VISTO il Regolamento (UE) n. 2042/2020 della Commissione del 11/12/2020, che modifica il Reg. (UE) n. 464/2018 per quanto riguarda la sua data di applicazione e talune altre date pertinenti al fine dell'applicazione del Reg. (UE) n.848/2018 relativo alla produzione biologica.

VISTO il Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/ 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 e n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

VISTO il Regolamento (UE) n. 540/2021 della Commissione del 26/03/2021, che modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento ed attribuisce agli Stati membri la competenza di fissare la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento.

VISTO il Regolamento (UE) n. 725/2021 della Commissione del 4/05/2021, recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai Regg. (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1295/2021 della Commissione del 4/08/2021, recante deroga, per l'anno 2021, all'art. 75, par. 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali.

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2588 del 10 marzo 2020 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, vigente anche per l'anno 2022 come da nota MiPAAF DISR 03 n.40128 del 28.01.2022.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.

VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6 settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del 9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.

VISTA la versione vigente n. 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata ed adottata dai Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 19/03/2019, pubblicata sul BURP n. 41 del 16/04/2019, e s.m.i., riportante la Disciplina delle riduzioni-esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. *Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 - art. 28 e 29, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018. Sostituzione dell'Allegato A alla DGR n. 64/2018.*

VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i.

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 “Riforma della politica agricola comune – domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”.

VISTE le Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 11 dell' 8 Febbraio 2022 concernenti: “Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”.

CONSIDERATO che in seguito all'approvazione del Regolamento di transizione dei PSR dalla programmazione 2014-2020 a quella 2021-2027 (Reg. n. 2220/2020) è previsto un periodo transitorio nel 2021-22, con risorse finanziarie dedicate aggiuntive per il biennio interessato.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 75 del Reg. UE n. 1306/2013, rettificato dal Reg. UE n. 2393/2017, i pagamenti relativi alle domande 2022 devono essere effettuati entro il 30 giugno 2023, pena la perdita delle risorse per la Regione e per i Beneficiari.

VISTE le Istruzioni Operative n.11 prot. 009654 dell'08/02/2022 e ss.mm.ii., emanate dall'OP AGEA, secondo le quali, l'utente abilitato (CAA o libero professionista), dovrà compilare, stampare e rilasciare la DdS secondo la procedura dematerializzata, che prevede il suo rilascio tramite firma elettronica con codice OTP (On Time Password).

VISTO il D.M. prot. N.0141342 del 28/03/2022 che stabilisce i termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022.

PRESO ATTO che ulteriori riferimenti normativi afferenti alla Misura 11 del PSR 2014-2022 sono riportati nel sito dello Sviluppo Rurale della Regione Puglia (www.psr.regione.puglia.it).

PRESO ATTO che con le risorse finanziarie del Regolamento (UE) n. 2220/2020, di transizione dei PSR dalla programmazione 2014-2022 a quella 2021-2027, è possibile emanare un nuovo Bando per la Misura 11 “Agricoltura Biologica”.

CONSIDERATO che, le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso pubblico, sulla base del Piano Finanziario PSR Puglia 2014-2022 adottato dai Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021, sono pari ad € 38,00 Meuro.

RITENUTO OPPORTUNO PRECISARE che, ai fini dell'eventuale attribuzione di taluni criteri di selezione è necessario acquisire opportuna documentazione atta a verificarne il possesso.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- approvare l'allegato A "**AVVISO PUBBLICO - BANDO 2022 - Misura 11- Agricoltura Biologica- Sottomisure 11.1 e 11.2 - Pagamenti per la conversione e per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica**";
- approvare l'Allegato B "**Dichiarazione azienda con unico corpo aziendale**";
- approvare l'Allegato C "**Accordo Collettivo ai sensi della Misura 11**";
- precisare che l'Allegato B dovrà essere presentato esclusivamente dai soggetti in possesso del requisito relativo ad azienda con unico corpo, mentre l'Allegato C dovrà essere presentato dall'Associazione proponente l'Accordo Collettivo;
- autorizzare la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 11- sottomisura 11.1-11.2 e che l'accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP;
- stabilire che i termini di presentazione sul portale SIAN delle domande 2022 sono:
 - a) **16 maggio 2022**, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 per le domande di conferma;
 - b) **1 giugno 2022**, per le domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
 - c) per le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale), fino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
 - d) per la Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) entro la data stabilita dall'O.P. Agea;
- stabilire che ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine previsto del 16 maggio 2022, pertanto il termine ultimo è fissato al **10 giugno 2022**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- stabilire che le domande di sostegno pervenute oltre il **10 giugno 2022 sono irricevibili**;
- stabilire che le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN. L'accesso al portale SIAN è riservato agli utenti abilitati che, per quanto concerne i liberi professionisti, dovranno presentare apposita delega redatta secondo il modello (Allegato 1). In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN secondo il modello (Allegato 2);
- stabilire che la richiesta di abilitazione munita di delega dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: r.zecca@regione.puglia.it;
- stabilire che per effetto del rilascio con firma OTP, non sarà necessario acquisire la copia cartacea delle domande di sostegno, le quali dovranno essere custodite presso i propri centri di assistenza agricola/ studi agrari e dovranno essere rese disponibili in caso di richiesta;
- stabilire che la documentazione richiesta di cui agli allegati B e C, deve pervenire a mezzo pec, all'indirizzo agricolturabiologica.psr@pec.rupar.puglia.it, entro il **5 agosto 2022**;
- stabilire che ai fini di una migliore e funzionale attività istruttoria, nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato il nominativo del richiedente, nonché numero di domanda di sostegno e l'allegato/i di riferimento;

- stabilire che l’assoggettamento al sistema di certificazione biologica, mediante rilascio di notifica di variazione o prima notifica, dovrà avvenire entro il termine ultimo di rilascio della domanda di sostegno e comunque entro e non oltre il 10 giugno 2022;
- stabilire, per quanto non previsto nel presente provvedimento, che si farà riferimento alla versione vigente del PSR Puglia 2014-2022, nonché alle ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- stabilire che si fa riserva, ove necessario, di impartire eventuali ulteriori disposizioni ed istruzioni anche per effetto dell’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, e pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro assegnato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Misura 11
Dott. Roberto ZECCA

Il Responsabile di Raccordo delle Misure a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE


Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di approvare** l’allegato A “**AVVISO PUBBLICO - BANDO 2022 - Misura 11- Agricoltura Biologica-Sottomisure 11.1 e 11.2 - Pagamenti per la conversione e per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica**”;
- **di approvare** l’Allegato B “**Dichiarazione azienda con unico corpo aziendale**”;
- **di approvare** l’Allegato C “**Accordo Collettivo ai sensi della Misura 11**”;
- **di precisare** che l’Allegato B dovrà essere presentato esclusivamente dai soggetti in possesso del requisito relativo ad azienda con unico corpo, mentre l’Allegato C dovrà essere presentato dall’Associazione proponente l’Accordo Collettivo;
- **di autorizzare** la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 11- sottomisura 11.1-11.2 e che l’accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP;
- **di stabilire** che i termini di presentazione sul portale SIAN delle domande 2022 sono:
 - a) **16 maggio 2022**, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 per le domande di conferma;
 - b) **1 giugno 2022**, per le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
 - c) per le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale), fino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;

- d) per la Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) entro la data stabilita dall'O.P. Agea;
- **di stabilire** che ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine previsto del 16 maggio 2022, pertanto il termine ultimo è fissato al **10 giugno 2022**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - **di stabilire** che le domande di sostegno pervenute oltre il **10 giugno 2022 sono irricevibili**;
 - **di stabilire** che le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN. L'accesso al portale SIAN è riservato agli utenti abilitati che, per quanto concerne i liberi professionisti, dovranno presentare apposita delega redatta secondo il modello (Allegato 1). In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN secondo il modello (Allegato 2);
 - **di stabilire** che la richiesta di abilitazione munita di delega dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: r.zecca@regione.puglia.it;
 - **di stabilire** che per effetto del rilascio con firma OTP, non sarà necessario acquisire la copia cartacea delle domande di sostegno, le quali dovranno essere custodite presso i propri centri di assistenza agricola/studi agrari e dovranno essere rese disponibili in caso di richiesta;
 - **di stabilire** che la documentazione richiesta di cui agli allegati B e C, deve pervenire a mezzo pec, all'indirizzo agricolturabiologica.psr@pec.rupar.puglia.it, entro il **5 agosto 2022**;
 - **di stabilire** che ai fini di una migliore e funzionale attività istruttoria, nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato il nominativo del richiedente, nonché numero di domanda di sostegno e l'allegato/i di riferimento;
 - **di stabilire** che l'assoggettamento al sistema di certificazione biologica, mediante rilascio di notifica di variazione o prima notifica, dovrà avvenire entro il termine ultimo di rilascio della domanda di sostegno e comunque entro e non oltre il 10 giugno 2022;
 - **di stabilire**, per quanto non previsto nel presente provvedimento, che si farà riferimento alla versione vigente del PSR Puglia 2014-2022, nonché alle ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
 - **di stabilire** che si fa riserva, ove necessario, di impartire eventuali ulteriori disposizioni ed istruzioni anche per effetto dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale;
 - **di dare atto** che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.psr.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate, dall'Allegato A composto da n. 28 (ventotto) facciate vidimate e timbrate, dall'Allegato B composto da n. 1 (uno) facciata vidimata e timbrata, dall'Allegato C composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2022
(Prof. Gianluca Nardone)

ALLEGATO A alla DAG n. 31 del 30/03/2022**REGIONE PUGLIA****Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) PUGLIA 2014-2022	
AVVISO PUBBLICO	REG. UE 1305/2013 Art. 29
BANDO 2022	REG. UE N.2220/2020 ART. 7
Codice misura	M11 - Agricoltura biologica
Codice sottomisura	Sottomisure 11.1 e 11.2 - Pagamenti per la conversione e per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica
Codice operazione	11.1.A e 11.2.A
Modalità presentazione domanda di sostegno	Dematerializzata

Il presente Allegato è composto da n. 28 fogli

Il Responsabile della Misura 11
Dott. Roberto ZECCA

Il Responsabile di Raccordo delle Misure a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2022

(Prof. Gianluca NARDONE)

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI	3
4. OBIETTIVI - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2022.....	3
5. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO.....	4
6. LOCALIZZAZIONE.....	4
7. RISORSE FINANZIARIE	5
8. SOGGETTI BENEFICIARI.....	5
9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	6
10. IMPEGNI E OBBLIGHI	8
11. COSTI AMMISSIBILI	9
12. ENTITÀ DEGLI AIUTI	9
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DdS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE 10	
14. CRITERI DI SELEZIONE	13
15. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA.....	14
16. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	17
17. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNO ANNUALITÀ' SUCCESSIVE	17
18. CONTROLLI DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	18
19. RICORSI E RIESAMI	18
20. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI.....	19
21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	20
22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)	20
23. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	21
24. RELAZIONI CON IL PUBBLICO.....	23
25. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	24
26. RINVIO.....	24
27. ALLEGATI	24

1. PREMESSA

La Misura 11 Agricoltura Biologica, in attuazione dell'art. 29 del Reg. UE n.1305/2013, come modificato dall'art. 7 del Reg. UE n.2220/2020, si articola nella sottomisura 11.1 *"Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica"* e sottomisura 11.2 *Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica"*.

Il sostegno previsto per questa misura dello Sviluppo Rurale è finalizzato ad incoraggiare la conversione delle produzioni coltivate con il metodo convenzionale al metodo biologico, come attualmente definito dal Reg. UE n.848/2018, e/o a promuovere il mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica, in risposta alla crescente domanda di produzioni agricole rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Sia per le imprese che vogliono introdurre i metodi di produzione biologica e sia per le imprese già assoggettate al sistema di certificazione biologico, è riconosciuto un premio per compensare i costi aggiuntivi e il mancato reddito, derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno oltre le baseline pertinenti e obbligatorie.

Il sostegno per l'adesione alle sottomisure 11.1 e 11.2, a partire dalla campagna 2022, sarà garantito, oltre che con risorse ordinarie, anche con risorse aggiuntive EURI (European Union Recovery Instruments), attivate con il Reg. UE n.2220/2020 nella versione vigente n. 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, aggiornata ed adottata dai Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021.

In particolare, a seguito della crisi COVID-19, le risorse aggiuntive EURI sono destinati a nuovi bandi a sostegno degli interventi che aprono la strada a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi degli impegni ambientali e climatici dell'Unione e con le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel presente Avviso è consultabile all'indirizzo <https://psr.regione.puglia.it/misura-11>.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Le principali definizioni utilizzate nel presente Avviso sono consultabili all'indirizzo <https://psr.regione.puglia.it/misura-11>.

4. OBIETTIVI - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2022

Il PSR Puglia 2014-2022 ha individuato i seguenti fabbisogni di intervento coerenti con l'attuazione della Misura 11:

- n. 22 - Diffusione di pratiche di razionalizzazione di input chimici, con particolare riferimento all'utilizzo delle tecniche di agricoltura biologica;
- n. 18 - Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ecosistemi agro-forestali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità;
- n. 24 - Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

In dettaglio la Misura 11 soddisfa direttamente il fabbisogno n. 22 ed indirettamente i fabbisogni n. 18 e 24.

Nell'ambito dei suddetti fabbisogni definiti, l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica, ai sensi dell'art. 4 Reg. UE n.848/2018, persegue le seguenti finalità:

- a) contribuire a tutelare l'ambiente e il clima;
- b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
- c) contribuire a un alto livello di biodiversità;
- d) contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
- e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
- f) promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione;
- g) incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;
- h) contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;
- i) contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
- j) promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

Nell'ambito della misura 11, la sottomisura 11.1 intende favorire la conversione al metodo di produzione biologico delle superfici coltivate con il metodo di agricoltura convenzionale o integrata, mentre la sottomisura 11.2 sostiene la prosecuzione delle pratiche di agricoltura biologica sulle superfici già coltivate con tali metodi.

In funzione delle suddette finalità e delle baseline di riferimento, sono previsti premi di entità differente per le singole sottomisure, maggiori per la sottomisura 11.1 rispetto alla sottomisura 11.2.

In riferimento alle priorità e focus area, si delineano le seguenti corrispondenze:

Priorità	Codice Focus Area	Focus	Contributo
P4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	4.b	Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi	Diretto (prevalente)
	4.a	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, anche nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.	Indiretto (secondario)
	4.c	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi	Indiretto (secondario)

5. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

Con il presente provvedimento amministrativo si intende sostenere i seguenti interventi:

- Sottomisura 11.1 "Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica";
- Sottomisura 11.2 "Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica".

6. LOCALIZZAZIONE

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del presente Avviso Pubblico è rappresentato dall'intero territorio regionale.

7. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso pubblico, sulla base del Piano Finanziario PSR Puglia 2014-2022 adottato dai Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021, sono così ripartite:

- Sottomisura 11.1: 18.000.000,00 Euro (18,00 Meuro);
- Sottomisura 11.2: 20.000.000,00 Euro (20,00 Meuro).

Il sostegno potrà subire variazioni in aumento a seguito di eventuali economie derivanti dal Piano finanziario del PSR Puglia 2014-2022.

Sulla base dei dati sopra riportati, le risorse finanziarie attribuite annualmente dal presente Avviso pubblico sono riportate nella seguente tabella.

Sottomisura	2022 (Meuro)	2023 (Meuro)	2024 (Meuro)
11.1	6,00	6,00	6,00
11.2	10,00	10,00	-

8. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti Beneficiari previsti dalla Misura 11 Agricoltura Biologica del PSR Puglia 2014-2022 sono:

- **Agricoltori attivi** in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013, come disciplinato dalle norme nazionali di riferimento (DM 7 giugno 2018 n. 5465 e ss.mm.ii.) e dalle disposizioni dell'Organismo Coordinatore Agea (Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20/12/2018; Circolare AGEA prot. n. 0074630 del 11/11/2020);
- **Associazioni di agricoltori attivi.**

In riferimento alle suddette categorie di soggetti beneficiari ammissibili, vengono di seguito specificate le forme giuridiche ammissibili:

Tipo Beneficiario	Forma Giuridica
Agricoltori attivi singoli:	Imprenditore individuale agricolo (ditta individuale), Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria, Società di Persone, Società di Capitali.
Associazioni di Agricoltori Attivi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. le Organizzazioni di Produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa UE nazionale e regionale; 2. i gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente; 3. i gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente; 4. le Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro Consorzi; 5. reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

La sussistenza dei requisiti di soggetti beneficiari, da parte dei titolari delle DdS candidate all'Avviso Pubblico, viene accertata nel corso dei controlli di ammissibilità, illustrati al successivo par.15.2.

Qualora non si riscontri la sussistenza di tali requisiti da parte dei titolari delle DdS candidate, le DdS interessate sono inammissibili al sostegno.

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le Condizioni di Ammissibilità, applicabili a livello di Domanda di Sostegno (DdS), sono correlate alla tipologia di adesione, in qualità di Agricoltore Attivo Singolo o Associazione di Agricoltori, alla sottomisura di riferimento 11.1 e/o 11.2.

9.1. Requisiti di Ammissibilità DdS Agricoltore Attivo Singolo

I soggetti singoli candidati al sostegno devono possedere, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.162 del 12/01/2015 e ss.mm.ii.;
- b) S.A.U. minima di 1 ettaro;
- c) Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla circolare Agea n.120 del 01/03/2016 e ss.mm.ii.;
- d) Per tutte le forme di conduzione in proprietà e non, il titolo di conduzione dovrà avere una validità almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdS/DdP annuale, ossia dal 15/05/2022 al 14 Maggio 2023, con l'obbligo di rinnovo per l'intero periodo d'impegno.
- e) Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, come Impresa Attiva;
- f) Assoggettamento ai metodi di agricoltura biologica dell'intera superficie aziendale con apposita Notifica di Produzione Biologica, rilasciata sul portale biologico <https://bop.biologicopuglia.it/>, secondo le specifiche funzionalità dello stesso portale;
- g) Le superfici aziendali investite a serre e serre tunnel dovranno essere indicate in Notifica di Produzione Biologica e condotte con metodi di Agricoltura Biologica, ma non potranno beneficiare dei premi corrispondenti alle colture praticate.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, di cui alle lettere a-b-c-d, gli stessi devono essere posseduti alla data del 15 maggio 2022, mentre i requisiti e-f-g devono essere posseduti entro e non oltre la data ultima di rilascio della domanda di sostegno.

In merito al requisito di cui alla lettera f), si specifica che:

- le particelle dichiarate in domanda e associate agli interventi devono essere presenti nell'ultima Notifica presente a sistema e valida ai fini del controllo di ammissibilità. In casi di discordanze si richiederà apposita dichiarazione/attestazione da parte dell'OdC prescelto dall'azienda interessata;
- ai fini dell'ammissibilità e del rispetto degli impegni ed obblighi di cui al paragrafo10, sarà applicato l'IC6810 e IC 6811, ai sensi della DGR n. 508/2019.

In aggiunta, ai fini dell'adesione ai nuovi impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'art. 29 paragrafo 3 del Reg UE n.1305/2013, come modificato dall'art.7 – comma 3 - Reg. UE n.2220/2020, dovranno essere soddisfatti i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

- h) **Per la sottomisura 11.1 - Le superfici dichiarate in domanda non devono aver percepito aiuti per le sottomisure 11.1 e/o 11.2 del PSR Puglia 2014-2020. Le superfici richieste a premio nella domanda di sostegno, devono essere assoggettate/certificate in conversione ai metodi di produzione biologica ai sensi del Reg. UE n. 848/2018, alla data ultima di rilascio della domanda;**
- i) **Per la sottomisura 11.2 - Le superfici dichiarate in domanda devono essere certificate con metodo di produzione biologica e risultare in mantenimento, ai sensi del Reg. UE n.848/2018 alla data ultima di rilascio della domanda.**

L'eventuale mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità può determinare l'inammissibilità delle superfici interessate, fino all'inammissibilità dell'intera DdS, secondo quanto disciplinato dalla DGR n.508/2019 e ss.mm.ii.

9.2. Requisiti di Ammissibilità DdS Agricoltore Attivo Associato

I soggetti associati candidati al sostegno devono possedere, alla data ultima di rilascio della DdS, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) Associazione di Agricoltori, nelle forme giuridiche previste al precedente paragrafo8, formalmente già costituita e risultante iscritta all'Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.162 del 12/01/2015 e ss.mm.ii.;
- b) Sussistenza formale di un Accordo Collettivo (A.C.), redatto come da modulistica fac-simile allegata al presente provvedimento, con i seguenti requisiti minimi:
 - i Deve essere stipulato, e sottoscritto dai singoli aderenti;
 - ii Deve essere tracciato sul Fascicolo Aziendale nella Sezione dei Legami Associativi, in modo che possa essere riportata in DdS, nell'apposita sezione II del quadro C, l'adesione all'azione collettiva e il CUA del'Associazione;
 - iii L'A.C. deve aggregare un numero minimo di associati pari a due unità;
 - iv L'A.C. deve aggregare una S.A.U. minima di 50 Ha;
 - v L'A.C. deve avere una durata minima non inferiore a 3 anni;
 - vi L'A.C. deve definire vincoli di adesione tra i singoli componenti al fine di garantire la sussistenza dell'aggregazione nell'arco del periodo di impegno, ossia la compagine dell'A.C. non potrà ridursi, per i componenti, a meno di due aderenti, né potrà ridursi, per la S.A.U. aggregata, a meno di 50 Ha;
 - vii L'A.C. deve definire i vincoli di comunicazione tra i singoli aderenti ed in particolare prevedere che i singoli aderenti dovranno comunicare eventuali variazioni relative a: titolarità dell'azienda, variazioni catastali, variazioni in termini di superfici assoggettate al controllo bio, eventuali provvedimenti sanzionatori da parte dell'OdC. Tali variazioni dovranno essere comunicate da parte del singolo aderente al legale rappresentante dell'Associazione di Agricoltori ed alla Regione Puglia. Tali comunicazioni dovranno essere fatte entro 30 gg dal verificarsi degli eventi suddetti;
 - viii L'A.C. deve definire i servizi comuni attuati dall'associazione per i singoli componenti aderenti, quali per esempio: programmazione delle colture, assistenza tecnica agronomica e fitopatologica per la gestione dei cicli colturali, controlli di qualità, eventuale programmazione ed assistenza per le fasi di raccolta, post-raccolta e commercializzazione;
 - ix la disciplina delle eventuali sanzioni che l'Associazione degli Agricoltori aderente alla sottomisura potrà applicare ai singoli aderenti che non rispettino gli impegni previsti dall'A.C.;
 - x altri dettagli rilevanti ai fini del mantenimento degli impegni e degli obiettivi della Misura 11 o collegamenti ad altre misure del PSR Puglia 2014-2022;
 - xi L'A.C. deve essere sottoscritto dai singoli aderenti.
- c) Assoggettamento ai metodi di agricoltura biologica dell'Associazione tramite apposita Notifica di Produzione Biologica, rilasciata sul portale biologico <https://bop.biologicopuglia.it/>, secondo le specifiche funzionalità dello stesso portale e con la relativa indicazione dell'attività svolta (produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione e/o intermediazione);
- d) I singoli agricoltori, aderenti all'A.C., devono soddisfare i requisiti di soggetto beneficiario singolo e, nel contempo, possedere i requisiti elencati al precedente paragrafo 9.1.

La sussistenza delle suddette condizioni di ammissibilità, per le singole fattispecie di riferimento, viene accertata nel corso delle verifiche istruttorie, come illustrato al successivo paragrafo 15.2.

L'eventuale mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità può determinare l'inammissibilità delle superfici interessate, fino a determinare l'inammissibilità dell'intera DdS, secondo quanto disciplinato dalla DGR n.508/2019 e ss.mm.ii.

10. IMPEGNI E OBBLIGHI

Il soggetto beneficiario, a seguito del provvedimento amministrativo di concessione del sostegno, dovrà rispettare gli impegni e gli obblighi, applicabili a livello di singola DdS. Essi sono correlati alla tipologia di adesione, in qualità di Agricoltore Attivo Singolo o Associazione di Agricoltori, e alla sottomisura di riferimento 11.1 e/o 11.2.

10.1 Impegni - beneficiario Agricoltore Attivo Singolo

Per i soggetti beneficiari Agricoltori Attivi Singoli delle sottomisure 11.1 e 11.2, anche in relazione ai requisiti di ammissibilità elencati al precedente paragrafo 9.1, è prevista l'osservanza dei seguenti impegni:

- a) Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della DdS;
- b) Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno, secondo i dettagli indicati ai successivi paragrafo 10.3 "Durata degli Impegni" e paragrafo 17 "Presentazione delle domande di conferma impegno annualità successive".
- c) Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici (particelle) dichiarate in DdS e assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, con tolleranza massima fino al 20% della superficie oggetto di impegno con la DdS. In ogni caso l'eventuale sottrazione di superfici agli impegni, dopo che le medesime superfici abbiano beneficiato di pagamenti, determina la restituzione degli importi già percepiti.
- d) Osservanza delle norme di produzione biologica previste dal Reg. UE n. 848/2018 e ss.mm.ii., dei relativi adempimenti documentali e delle tecniche di produzione vegetale. Tale obbligo alla conduzione con metodo biologico è esteso anche alle superfici ampliate nel corso del periodo di impegno. L'osservanza alle norme regolamentari di produzione biologica viene verificata dagli OdC secondo le norme e procedure vigenti.
- e) Nel caso di cambio di conduzione di parte o dell'intera superficie ammessa agli aiuti ed aderente agli impegni, è consentito il cambio del beneficiario ed il nuovo conduttore deve subentrare agli obblighi ed agli impegni del beneficiario iniziale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Reg. UE n.809/2014.
- f) Inoltre, i beneficiari degli aiuti previsti dalla Misura 11, come previsto dall'art.6 del D.Lgs. n.150/2012 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari), devono avvalersi della consulenza di un professionista in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza (rif. A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari).

10.2 Impegni - beneficiario Associazione di Agricoltori Attivi

Per i soggetti beneficiari Associazione di Agricoltori Attivi delle sottomisure 11.1 e 11.2, anche in relazione ai requisiti di ammissibilità elencati al precedente paragrafo 9.2, è prevista l'osservanza dei seguenti impegni:

- a) Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della DdS;
- b) Sussistenza dell'aggregazione minima di due aziende;
- c) Sussistenza dell'adesione all'Accordo Collettivo per ogni annualità successiva al primo anno, con la presentazione delle DdP/Conferma annuale come Agricoltore Associato (e l'indicazione dell'Associazione a cui il singolo Agricoltore Attivo aderisce), secondo i dettagli indicati al paragrafo 10.3 "Durata degli Impegni" e al paragrafo 17 "Presentazione delle domande di conferma impegno annualità successive";
- d) Mantenimento dell'aggregazione minima di 50 Ha di S.A.U.;
- e) I singoli agricoltori attivi che aderiscono all'A.C. dell'Associazione devono, a loro volta, rispettare gli impegni di cui al precedente paragrafo 10.1.
- f) Obbligo, da parte del rappresentante legale dell'Associazione di Agricoltori di comunicare eventuali variazioni inerenti rispetto alle precedenti lettere a), b), c) e d).

I soggetti beneficiari, siano essi Agricoltori Attivi singoli o Associazione di Agricoltori, oltre all'osservanza degli impegni sopra elencati, devono garantire il rispetto dei seguenti obblighi:

- g) Comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei requisiti di ammissibilità della DdS previsti dal presente provvedimento. La comunicazione deve essere formalizzata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
- h) Aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale.
- i) Rispettare gli obblighi pertinenti di condizionalità, comprendenti i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Norme per il Mantenimento del Terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) contenuti nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013, e come, inoltre, disciplinato dal D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 e ss.mm.ii.
- j) Garantire il mantenimento dell'attività agricola minima e l'esercizio dell'attività agricola e non agricola, come da Istruzioni Operative di Agea n.9 del 20 febbraio 2020, concernenti il D.M. 15 gennaio 2015, n. 162.
- k) Garantire i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari.
- l) Garantire i requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie e Vulnerabili ai Nitrati.

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito agli impegni potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti amministrativi della Regione Puglia.

Gli impegni previsti, sia per gli Agricoltori singoli che Associati, saranno verificati nel corso dei controlli amministrativi ed in loco previsti dal Reg. (UE) n.809/2014, come specificato al successivo paragrafo 18 e, in caso di violazioni, saranno applicate le sanzioni definite in termini di riduzione graduale, esclusione o decadenza come disciplinato dalla DGR n.508/2019 e ss.mm.ii.

10.3 Durata degli Impegni

La durata degli impegni è correlata alla sottomisura interessata ed è riferita all'applicazione dell'art. 29 - par 3 – Reg. UE n.1305/2013, come modificato dall'art. 7 - c. 2 – Reg. UE n.2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022. Tale durata è stabilita dalla versione vigente 12.1 del PSR Puglia 2014-2022, approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021)7246 del 30/09/2021.

Per la **sottomisura 11.1**, si stabilisce che gli impegni abbiano una durata massima triennale per le colture arboree, e massima biennale per le colture erbacee. Tale durata equivale al periodo di conversione al biologico disciplinata dalla regolamentazione vigente.

Per la **sottomisura 11.2**, riferita alle superfici già certificate in biologico che hanno superato la fase della conversione, si stabilisce che gli impegni abbiano una durata biennale.

11. COSTI AMMISSIBILI

Le sottomisure 11.1 e 11.2 prevedono l'erogazione di pagamenti annuali nella forma di premi per ettaro di superficie oggetto di impegno, per compensare i mancati redditi e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in merito alla conversione (11.1) e al mantenimento (11.2) dei metodi di agricoltura biologica così come da Reg. UE n.848/2018.

I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno", con il confronto tra il metodo di coltivazione convenzionale (baseline) e quello biologico e la determinazione corrispondente dei costi aggiuntivi, mancati guadagni e costi di transazione, per raggruppamento culturale in Puglia.

12. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Gli aiuti sono concessi come premi per unità di superficie, distinti per sottomisura, per tipologia culturale e per tipologia di beneficiario.

L'eleggibilità al sostegno della singola coltura richiesta a premio è determinata dal S.I.G.C. AGEA/SIAN sulla base di quanto dichiarato nel Piano Culturale grafico del Fascicolo Aziendale e riportato in DdS per la

prima annualità e nelle DdP/Conferma Impegni per le successive annualità.

Le superfici agricole coperte con serre e serre tunnel, pur essendo condotte con metodo di agricoltura biologica e regolarmente certificate dagli OdC, non beneficiano del premio.

Sono ammessi a premio i seguenti raggruppamenti culturali con i relativi premi unitari:

Colture eleggibili al sostegno	Premi Sottomisura 11.1		Premi Sottomisura 11.2	
	Beneficiario Singolo	Beneficiario Associato	Beneficiario Singolo	Beneficiario Associato
	(euro/ha)	(euro/ha)	(euro/ha)	(euro/ha)
Olivo da olio	447,60	482,60	377,00	380,40
Vite da vino	900,00	900,00	852,30	855,70
Vite da tavola	900,00	900,00	900,00	900,00
Agrumi	900,00	900,00	900,00	900,00
Ciliegio	900,00	900,00	900,00	900,00
Altri Fruttiferi	900,00	900,00	900,00	900,00
Cereali, Leguminose da granella e Foraggiere	173,60	193,40	144,70	148,10
Pomodoro	600,00	600,00	443,70	447,70
Patata	378,00	409,50	293,70	297,10
Altri Ortaggi	469,20	500,60	327,70	331,10
Pascolo	20,40	22,10	18,00	19,50

Per la categoria Altri Fruttiferi sono eleggibili al sostegno le seguenti colture frutticole: Pesco, Pero, Melo, Albicocco, Actinidia (Kiwi), Mandorlo, Prugnolo, Prugne, Pesco Nettare, Susino, Melograno, Fico e Noce da mensa.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DdS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario, preliminarmente alla presentazione della DdS, è obbligato alla costituzione e/o all'aggiornamento del Fascicolo Aziendale sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

I dati, le informazioni e la documentazione di riferimento, contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.

Ai sensi dell'art.3 Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015: *Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

Le operazioni di costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale comprendono l'identificazione del soggetto beneficiario, natura e forma giuridica come risultante dall'Anagrafe Tributaria, della composizione territoriale aziendale, l'identificazione dei titoli di conduzione, la predisposizione di un Piano Culturale Grafico con il quale vengono identificate le porzioni aziendali in base al loro uso del suolo rilevabile tramite il S.I.G.C.

In seguito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione, stampa e rilascio delle DdS, per il tramite delle apposite funzionalità del portale SIAN, che, a decorrere dal 2020, prevede le domande in modalità grafica, sulla base delle informazioni contenute nel

Piano Culturale Grafico.

I soggetti abilitati alla compilazione della DdS per via telematica sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA);
- i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal rappresentante legale, mediante la compilazione del modello redatto secondo la modulistica riportata in allegato (Allegati 1 e 2).

I soggetti candidati agli Avvisi Pubblici, nonché i consulenti tecnici incaricati, devono essere muniti di PEC per consentire le comunicazioni tra l'amministrazione regionale e gli stessi soggetti, relativamente ai procedimenti amministrativi in cui sono interessati.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC del richiedente/Beneficiario, riportata nel fascicolo aziendale, come riportato nelle Istruzioni Operative n.11 prot.009654 del 10/02/2022 e ss.mm.ii. emanate dall'OP AGEA.

Analogamente il richiedente/beneficiario dovrà indirizzare le proprie comunicazioni agli indirizzi PEC dei Servizi Territoriali competenti per il Territorio, specificati nel paragrafo 25.

Si evidenzia, inoltre, che a partire dal 1° ottobre 2021, in accordo con le disposizioni del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, successivamente convertito con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 l'accesso ai servizi online offerti tramite il SIAN per gli Utenti Qualificati potrà essere effettuato esclusivamente tramite credenziali SPID, CIE o CNS.

Nel dettaglio l'intero procedimento di presentazione e gestione delle DdS, riferite al presente Avviso Pubblico, è articolato nelle fasi di seguito elencate. Tali fasi procedurali devono essere conseguenti alle precedenti indicazioni operative in merito alla costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale, all'indicazione della PEC e all'eventuale conferimento di delega al tecnico libero professionista.

13.1 Presentazione della Notifica on-line

La presentazione di "Prima Notifica" di produzione biologica o di una eventuale "Notifica di variazione", ove pertinente, rappresenta un prerequisito per l'adesione alle sottomisure 11.1 e 11.2, in quanto la conformità del requisito di adesione al metodo di produzione biologica è verificata sulla base di quanto dichiarato nella medesima Notifica e verificato dagli Organismi di Controllo.

Tali notifiche devono essere compilate, rilasciate e presentate utilizzando l'applicativo "Biobank Open Project", del portale regionale al seguente link: <https://bop.biologicopuglia.it/>, secondo le procedure operative rese disponibili nel suddetto portale e sul sito psr.regione.puglia.it.

La procedura valida ai fini dell'assoggettamento ai metodi di agricoltura biologica, deve concludersi entro e non oltre la data ultima di rilascio della DdS, così come stabilito al precedente paragrafo 9 - condizioni di ammissibilità.

13.2 Stipula dell'Accordo Collettivo (A.C.) - Associazioni di Agricoltori

Per la casistica di adesione alle sottomisure 11.1 e 11.2, nella modalità di Associazioni di Agricoltori, un altro prerequisito è rappresentato dalla stipula, tra i singoli aderenti alla sottomisura entro la data di rilascio della domanda di sostegno, di un Accordo Collettivo contenente i requisiti minimi di cui ai paragrafi 9 e 10.

L'adesione ad un Accordo Collettivo deve essere opportunamente tracciata sul Fascicolo Aziendale dell'azienda agricola aderente, e dell'Associazione che aggrega le aziende, in modo che l'informazione possa essere acquisita dalla DdS nel quadro C - Sezione II - Adesione ad Azioni Collettive.

Tali requisiti sono, inoltre, d'applicazione per l'attribuzione del punteggio riservato alla fattispecie di *Agricoltore attivo che si associa con altri*, come specificato al successivo paragrafo 14.

13.3 Operazioni dematerializzate di presentazione della DdS sul portale SIAN: compilazione, stampa, rilascio e firma OTP

Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica, da parte degli utenti accreditati, utilizzando le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN è riservato agli utenti abilitati che dovranno presentare apposita delega redatta secondo la modulistica SIAN, riportata all'Allegato 1, da inviarsi al Servizio Territoriale di competenza. Il tecnico incaricato dal soggetto richiedente il sostegno deve inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN al fine di essere abilitato, e poter procedere alla compilazione, stampa e rilascio delle domande.

In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN secondo la modulistica SIAN, riportata all'Allegato 2.

Le domande compilate per il tramite dello sportello CAA, detentore del Fascicolo Aziendale del richiedente il sostegno, non necessitano di preventiva autorizzazione da parte della Regione.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

La compilazione della DdS sul portale SIAN prevede la selezione della/e sottomisura/e di riferimento, in relazione alla tipologia di certificazione, ai sensi del Reg. UE 848/2018 e quanto previsto alle lettere h-i del paragrafo 9.1.

Pertanto:

- Alle superfici notificate e certificate in conversione al biologico, dovrà essere assegnata la sottomisura 11.1, con i relativi interventi riferiti ai raggruppamenti colturali;
- Alle superfici notificate e certificate in biologico, dovrà essere assegnata la sottomisura 11.2, con i relativi interventi riferiti ai raggruppamenti colturali.

Qualora l'azienda candidata, sulla base del proprio Fascicolo Aziendale, conduca superfici in conversione e superfici in biologico, dovrà presentare un'unica DdS con la selezione delle sottomisure e degli interventi corrispondenti a quanto precedentemente illustrato.

I beneficiari della sottomisura 11.2 con impegni in corso derivanti dall'Avviso Pubblico del 2016 (D.A.G. n. 50 del 01/04/2016), che presentano domanda di conferma 2022, per il VII° anno di prolungamento volontario dell'impegno, possono presentare la candidatura al presente Avviso Pubblico. In tal caso gli interessati dovranno presentare:

- una DdP/conferma impegno 2022 con adesione alla settima annualità della sottomisura 11.2 ai sensi della Determinazione n. 191 dell'11/03/2022, riportante a premio le superfici ammissibili derivanti dalla DdS dell'annualità 2016, e non a premio le restanti superfici.
- una DdS annualità 2022, per l'adesione al presente Avviso Pubblico, riportante a premio per gli interventi della sottomisura 11.1 e/o 11.2, le superfici non derivanti dalla DdS dell'annualità 2016, e non a premio le superfici dichiarate nella suddetta domanda di conferma impegno 2022.

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), dovrà compilare, stampare e rilasciare la DdS secondo le modalità previste da AGEA con procedura dematerializzata, che prevede il rilascio della DdS tramite firma elettronica con codice OTP (On Time Password), come disciplinato dalle Istruzioni Operative n.11 prot.009654 dell'08/02/2022 e ss.mm.ii., emanate dall'OP AGEA.

Per sottoscrivere la domanda con firma elettronica, mediante codice OTP (One Time Password), il beneficiario deve preventivamente registrarsi al portale AGEA, ottenere le credenziali di accesso come "utente qualificato", aggiornare il proprio profilo inserendo il proprio numero cellulare (necessario per ricevere l'SMS) ed accettare le condizioni di utilizzo della firma elettronica.

Al momento della firma elettronica della domanda, il sistema verificherà che il codice fiscale del beneficiario sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica stessa. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo, verrà inviato il codice OTP con un SMS sul telefono cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo

limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

La procedura di registrazione sul portale SIAN, da parte del soggetto che voglia candidarsi all'Avviso Pubblico, dovrà essere effettuata con la dovuta tempestività al fine di consentire i tempi tecnici necessari all'espletamento della richiesta.

Qualora, il rilascio della DdS non dovesse essere effettuato entro i termini previsti dal presente Avviso pubblico, a causa della ricezione tardiva dell'OTP all'interessato, si determinerà l'irricevibilità della DdS per mancato rilascio nei termini.

I tecnici liberi professionisti, al pari degli operatori CAA, incaricati alla compilazione, stampa e rilascio della DdS, insieme ai titolari delle domande, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

Trattandosi di bando "dematerializzato", sarà obbligatorio per tutte le tipologie di utenti coinvolte nel procedimento (beneficiari, CAA, Liberi professionisti delegati dalle regioni) procedere alla sottoscrizione della DdS, esclusivamente con firma elettronica OTP, e non verrà richiesto al beneficiario di apporre la firma autografa sulla domanda stampata.

Non saranno prese in considerazione le domande di sostegno presentate con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nel presente provvedimento.

Il termine per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato al **16 maggio 2022**, secondo quanto stabilito dalle Istruzioni Operative n.11 prot.009654 dell'08/02/2022 e ss.mm.ii emanate dall'OP AGEA.

La DdS presentata per l'adesione al presente Avviso Pubblico entro il termine del 16 maggio 2022 è definita domanda iniziale, e in riferimento ad essa possono essere presentate ulteriori domande di modifica e/o di ritiro, secondo quanto previsto dal Reg. UE n.809/2014 e disciplinato dalle Istruzioni Operative n.11 prot.009654 dell'08/02/2022 e ss.mm.ii. emanate dall'OP AGEA, alle quali si rimanda.

13.4 Acquisizione della documentazione

In considerazione della procedura dematerializzata del presente Avviso Pubblico, come illustrato al precedente paragrafo 13.3, nella fase di candidatura non è prevista l'acquisizione di documentazione cartacea.

Tuttavia, nella successiva fase di istruttoria di ammissibilità, potrà essere acquisita eventuale documentazione probante le condizioni di ammissibilità e i requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione, nonché ulteriore documentazione necessaria per l'iter amministrativo interessato.

14. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione sono definiti sulla base dei principi riportati nella scheda della Misura 11, ed è prevista la loro applicazione unicamente in caso di insufficienza di fondi del bando rispetto alla numerosità delle domande di sostegno ed al montante delle richieste di aiuto.

In tal caso saranno applicati i seguenti punteggi previsti dai Criteri di Selezione approvati con DAG n.1 del 11/01/2017 (BURP n.12 del 26/01/2017).

<i>Requisiti</i>	<i>punti</i>
Agricoltore attivo che si associa con altri	30
Azienda con un unico corpo aziendale	10
Aree della Rete "Natura 2000"	30
Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN)	30
Punteggio massimo totale	100

Non è previsto un punteggio minimo per l'accesso agli aiuti della misura.

In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale.

A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano superfici oggetto di intervento più estese.

Il punteggio relativo al requisito *“Agricoltore attivo che si associa con altri”* (30 punti) viene attribuito alle aziende candidate che abbiano aderito a un Accordo Collettivo, entro la data ultima di rilascio della DdS, secondo quanto specificato ai precedenti paragrafi 9.2 e 13.2. In caso di aziende candidate senza alcuna partecipazione ad Accordi Collettivi il punteggio attribuito per lo specifico requisito è pari a zero.

Il punteggio relativo al requisito *“Azienda con un unico corpo aziendale”* (10 punti) viene attribuito alle aziende candidate che abbiano l'intera consistenza aziendale allocata in unico corpo fondiario senza soluzioni di continuità. L'eventuale presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità, purché tali elementi siano collocati direttamente al confine con le superfici aziendali, ossia tali elementi rappresentano l'unico elemento di separazione tra porzioni aziendali condotte dal medesimo soggetto. Ai fini del controllo di questo requisito sarà richiesto l'invio, a mezzo pec, della dichiarazione secondo la modulistica approvata con la Determinazione di approvazione del presente Avviso Pubblico. Per il controllo di questo requisito si farà riferimento alla *domanda in modalità grafica* sulla base del S.I.G.C. AGEA. In caso di aziende che non siano in possesso del requisito di *“Azienda con un unico corpo aziendale”*, il punteggio attribuito è pari a zero.

Il punteggio relativo al requisito *“Aree della Rete Natura 2000”* (30 punti) viene attribuito in relazione alle superfici aziendali collocate all'interno delle Aree Natura 2000 come risultanti al S.I.G.C. AGEA e riportate nel Quadro I (Utilizzo delle superfici aziendali) del modello di domanda. In caso di superfici aziendali totalmente ricadenti in Area Natura 2000 si attribuiscono 30 punti; si procede all'attribuzione del punteggio ponderato qualora solo una parte delle superfici aziendali siano collocate in Area Natura 2000. In caso di aziende candidate senza alcuna superficie collocata in Area Natura 2000 il punteggio attribuito è pari a zero.

Si evidenzia che il requisito per l'attribuzione del punteggio è espressamente riferito alla localizzazione in *Aree della Rete Natura 2000*. Pertanto, eventuali areali identificati come aree protette (Parchi, Riserve, IBA, ecc.) ma non classificate come Natura 2000, non potranno beneficiare del suddetto punteggio.

Il punteggio relativo al requisito *“Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”* (30 punti) viene attribuito in relazione alle superfici aziendali collocate all'interno delle Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), come risultanti al S.I.G.C. AGEA e riportate nel Quadro I (Utilizzo delle superfici aziendali) del modello di domanda. In caso di superfici aziendali totalmente ricadenti in ZVN si attribuiscono 30 punti; si procede all'attribuzione del punteggio ponderato qualora solo una parte delle superfici aziendali siano collocate in ZVN. In caso di aziende candidate senza alcuna superficie collocata in ZVN il punteggio attribuito è pari a zero.

A titolo esemplificativo si espone il criterio di ponderazione previsto in caso di requisiti localizzativi meritevoli dei suddetti punteggi e applicabili parzialmente alle superfici aziendali richieste a premio:

Azienda Agricola con superficie richiesta a premio totale 10 ettari, di cui 6,5 ettari in Area Natura 2000. In tal caso la superficie meritevole del punteggio previsto per il requisito localizzativo di Area Natura 2000 è pari al 65% della superficie a premio. Il punteggio attribuibile per il requisito in esame è così determinato: $30 \times 65/100 = 19,5$.

15. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Le procedure di gestione delle DdS e DdP, nonché i controlli e le attività istruttorie, sono disciplinate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, con propri atti amministrativi e dall'OP AGEA con le relative circolari in attuazione della regolamentazione comunitaria vigente.

Con nota AOO_001/PSR 14.10.2021 – 0001453 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti alla chiusura dei bandi vengono assegnati per competenza alla Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura.

15.1 Raccolta informatizzata delle DdS, e comunicazioni di avvio del procedimento.

In considerazione della procedura dematerializzata del presente Avviso Pubblico, a conclusione delle fasi di rilascio delle DdS sul portale SIAN, sulla base dei dati resi disponibili dall’OP AGEA e dalla documentazione acquisita, vengono elaborate le previsioni degli importi complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di accertare il fabbisogno rispetto alla dotazione finanziaria disponibile e valutare, conseguentemente, la necessità di applicare i criteri di selezione.

Nel caso in cui le domande rilasciate dovessero cumulare un fabbisogno finanziario, nei limiti della dotazione riservata al presente Avviso Pubblico, non si procederà alla verifica dei punteggi.

A seguito del rilascio delle domande, dovendo procedere all’avvio del procedimento istruttorio, ai sensi dell’art.8 della Legge n.241/1990, la Regione Puglia comunicherà l’avvio del procedimento con adeguate forme di pubblicità in considerazione della potenziale numerosità dei candidati.

15.2 Controlli di Ammissibilità

I controlli di ammissibilità delle DdS sono finalizzati alla verifica:

- della sussistenza dei requisiti del soggetto beneficiario, di cui al precedente par.8;
- delle condizioni di eleggibilità delle superfici alla sottomisura di riferimento, di cui alle lettere h) e i) del precedente paragrafo 9;
- delle condizioni di ammissibilità, di cui ai precedenti paragrafi 9.1 e 9.2;
- dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi, di cui al precedente paragrafo 14.

Tali controlli comprendono, relativamente al periodo intercorso tra la data di rilascio della DdS e la data di esecuzione dei controlli di ammissibilità, la sussistenza degli impegni ed altri obblighi, di cui al precedente paragrafo 10.

I controlli di ammissibilità verranno eseguiti con modalità informatizzata, per quanto verificabile tramite il S.I.G.C. SIAN e con le banche dati ad esso collegate. Per le condizioni e i requisiti per i quali non è possibile eseguire verifiche di natura informatizzata si procederà con controlli puntuali di merito sulla base della documentazione probante. Tale documentazione potrà essere acquisita, da parte degli uffici istruttori, attraverso il soggetto candidato al bando o attraverso interlocuzione con altri Enti o soggetti interessati dal procedimento in essere.

L’attività istruttoria sarà gestita in osservanza dei principi e delle regole procedurali stabilite dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii e del R.R. 13/2015 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.

A conclusione delle suddette verifiche viene determinata la sottomisura di riferimento, la superficie ammessa agli aiuti e il punteggio conseguito dalla DdS.

Qualora nello svolgimento delle suddette attività istruttorie si ravvisi la necessità di chiarimenti, il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.

In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, all’accoglimento della DdS del soggetto candidato. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. L’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, con l’indicazione delle relative motivazioni, viene formalmente comunicata agli interessati.

A conclusione delle verifiche istruttorie saranno adottati i provvedimenti amministrativi specificati al successivo paragrafo 16.

15.3 Procedure inerenti al procedimento amministrativo

L'ADG del PSR Puglia 2014-2020 ha dettato talune disposizioni procedurali relativi agli iter amministrativi conseguenti alla presentazione delle DdS e alle successive fasi procedurali comprendenti anche le DdP/conferma impegno.

Si sintetizzano qui di seguito alcuni aspetti afferenti a quanto previsto dal presente Avviso.

Rettifica della DdS e Pagamento (DdS e DdP)

Eventuali domande di rettifica, a seguito di domande già rilasciate, possono essere compilate, stampate e rilasciate entro i termini regolamentari come disciplinato dalle Istruzioni Operative n.11 prot.009654 del 10/02/2022 e ss.mm.ii., emanate dall'OP AGEA.

La corretta esecuzione delle operazioni di compilazione, stampa e rilascio delle DdS/DdP può essere ostacolata da anomalie del sistema informatico, compromettendo la regolare partecipazione al bando. In tali casi l'utente deve attivare una procedura di segnalazione ed acquisire un ticket, dando evidenza del problema e della responsabilità a carico del sistema informatico SIAN dell'OP AGEA.

In tal modo la DdS/DdP potrà essere inserita dall'OP AGEA nelle cosiddette Liste di Perfezionamento, ed il soggetto interessato potrà concludere formalmente la candidatura al bando a seguito della risoluzione della problematica da parte dei servizi informatici dell'OP AGEA, purché l'impedimento sia effettivamente riconducibile ad anomalie del sistema informatico e non a responsabilità del soggetto candidato.

Preavviso di rigetto

Introdotta dall'art. 10 bis Legge n.241/90, il preavviso di rigetto costituisce l'atto con il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima di adottare il provvedimento negativo, informa tempestivamente l'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, accordando allo stesso un termine di 10 gg per produrre osservazioni scritte o elementi documentali a propria difesa.

Con il preavviso di rigetto si comunicano all'interessato e per iscritto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, così da consentire all'interessato di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei ad indirizzare l'iter decisionale della P.A. verso un esito favorevole.

Il preavviso di rigetto è comunicato al soggetto interessato a mezzo PEC.

Nei casi in cui dovessero pervenire controdeduzioni da parte dell'interessato, i termini per concludere il procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle stesse e il Responsabile del Procedimento ha l'obbligo di procedere alla loro valutazione prima di emettere il provvedimento definitivo.

In caso di provvedimento di diniego si potrà procedere con Ricorso gerarchico o con Ricorso al TAR competente o al Capo dello Stato.

Soccorso istruttorio

La disciplina del soccorso istruttorio è regolata dall'art. 6, lett. b), della Legge n. 241/1990:

"Il responsabile del procedimento:

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali."

L'istituto del c.d. "soccorso istruttorio" non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse, in quanto in tal modo l'amministrazione, lungi dal supplire ad una mera incompletezza documentale, andrebbe sostanzialmente a formare il contenuto di un'istanza che costituiva invece onere della parte presentare, quantomeno nelle sue linee essenziali.

In caso di irregolarità insanabili si procederà immediatamente all'esclusione del concorrente, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990.

In tutti i casi gli esiti istruttori dell'eventuale rettifica delle domande, e del ricorso al soccorso istruttorio, sono determinati dallo svolgimento dei pertinenti controlli di ammissibilità.

16. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

A conclusione del procedimento istruttorio e sulla base dei relativi esiti, la Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura adoterà i provvedimenti amministrativi di approvazione degli elenchi:

- delle DdS ammissibili, per le quali risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità;
- delle DdS non ammissibili, per le quali non risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità.

Qualora l'entità degli aiuti richiesti dalle DdS ammissibili ecceda la dotazione dell'Avviso Pubblico, l'elenco delle DdS ammissibili sarà formulato quale graduatoria di ammissione al sostegno, sulla base dei punteggi previsti dai Criteri di Selezione, con l'indicazione delle posizioni finanziabili e delle posizioni non finanziabili per carenza di risorse finanziarie.

Tali provvedimenti saranno pubblicati sul sito psr.puglia.it e sul BURP, e la pubblicazione avrà valore di notifica verso gli interessati.

Le singole DdS ammissibili e finanziabili, a conclusione del procedimento amministrativo di ammissibilità e tramite le apposite funzionalità del portale SIAN, diventano Domande di Pagamento per la prima annualità. Per tali domande vengono avviate le procedure istruttorie per la liquidazione degli aiuti, secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea.

17. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNO ANNUALITA' SUCCESSIVE

In seguito al provvedimento di concessione del sostegno, ciascun beneficiario ammesso agli aiuti delle sottomisure 11.1 e 11.2 dovrà presentare la Domanda di Pagamento /Conferma delle annualità successive per la sottomisura di pertinenza e per il periodo di impegno riferito al precedente paragrafo 10.3.

I termini e le modalità procedurali, per la presentazione delle successive DdP/Conferma sono stabilite con apposito provvedimento della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura, da pubblicarsi sul sito psr.puglia.it e sul BURP; la pubblicazione avrà valore di notifica verso gli interessati.

17.1 Cambio di beneficiario

Qualora nel corso del periodo di impegno riferito alla singola DdS, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. In tal caso il soggetto rilevatorio/subentrante, ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, deve garantire il rispetto dei requisiti di soggetto beneficiario, delle condizioni di ammissibilità, degli impegni ed altri obblighi previsti dal presente provvedimento.

La cessione delle aziende e la possibilità di subentro è disciplinata dall'art.8 del Reg. UE n.809/2014.

Il subentro nell'impegno in corso viene formalizzato con la DdP/Conferma Impegno, con la modalità di cambio beneficiario, che viene presentata secondo le specifiche funzionalità del portale SIAN e a seguito dei provvedimenti amministrativi regionali che attivano la presentazione delle domande per l'annualità di riferimento.

In termini generali si specifica che qualora la cessione riguardi:

- l'intera superficie aziendale, oggetto di impegno, la DdP/Conferma Impegno seguirà la modalità di cambio beneficiario totale, con la dichiarazione delle superfici assoggettate agli impegni, e richieste a premio, riferite all'intera azienda oggetto di cessione;
- solo una parte della superficie aziendale, oggetto di impegno, la DdP/Conferma Impegno seguirà la modalità di cambio beneficiario parziale, con la dichiarazione delle superfici assoggettate agli impegni, e richieste a premio, riferite alla parte di azienda oggetto di cessione;
- più di un soggetto cessionario (*beneficiario al quale l'azienda viene ceduta*), ciascun cessionario dovrà presentare la DdP/Conferma Impegno, con la modalità di cambio beneficiario parziale, riferita alle superfici assoggettate agli impegni, e richieste a premio, provenienti dalla parte di azienda oggetto di cessione.
- un soggetto cessionario che abbia in corso impegni derivanti da una DdS a proprio nome, conseguentemente al subentro in altra azienda, dovrà presentare una domanda di conferma impegno per le superfici oggetto di impegno per la DdS a proprio nome, e, in aggiunta, una DdP/Conferma Impegno, con la modalità di cambio beneficiario, riferita alle superfici rilevate da altro beneficiario.

18. CONTROLLI DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tutte le DdP/Conferma Impegni sono sottoposte alle verifiche disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, comprendenti controlli amministrativi e controlli in loco, per accertare il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti in seguito alla concessione del sostegno.

I controlli amministrativi e in loco sono eseguiti secondo le disposizioni regolamentari e nazionali, e secondo le procedure definite con l'Organismo Pagatore AGEA, d'intesa con la Regione Puglia.

Qualora nel corso dei suddetti controlli venissero riscontrare inadempienze o violazioni delle disposizioni connesse alla concessione del sostegno si applicano, per ogni infrazione, le sanzioni amministrative in termini di riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione sarà determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate nel provvedimento che verrà predisposto.

La disciplina sanzionatoria per la violazione degli impegni della Misura 11 è stabilita dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 Marzo 2019, N. 508 e ss.mm.ii. - *Disciplina delle riduzioni-esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 - art. 28 e 29, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018. Sostituzione dell'Allegato A alla DGR n. 64/2018.*

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito ai controlli delle DdP e alle eventuali sanzioni potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti dell'Autorità di Gestione, anche in relazione all'evoluzione normativa.

19. RICORSI E RIESAMI

Al paragrafo 15.1.2.2. del PSR Puglia 2014-2022 sono riportate le seguenti **Disposizioni per l'esame dei reclami**:

Per "reclamo" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o cittadini presentata all'Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative. Al fine di definire le modalità di esame risulta utile distinguere le possibili casistiche alle quali corrisponderanno differenti modalità:

1. istanze di riesame delle domande di aiuto o di pagamento;
2. ricorsi amministrativi;

3. *comunicazioni/istanze inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.*

Qualora il reclamo sia conseguente al rigetto, totale o parziale, di una domanda di aiuto o di pagamento, per le valutazioni in ordine all'ammissibilità si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo. In particolare a seguito di preavviso di rigetto da parte dell'amministrazione il Beneficiario potrà presentare, entro i termini previsti nella comunicazione, memorie o documentazioni tese a richiedere la riammissione della domanda. Il responsabile del procedimento dovrà valutare tale documentazione e assumere il provvedimento finale di rigetto della domanda o in alternativa di riammissione. Tali modalità sono riportate nei bandi di riferimento.

Avverso la decisione dell'amministrazione è ammessa la tutela in sede giurisdizionale amministrativa mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le specifiche disposizioni contenute nella normativa nazionale di riferimento o in alternativa è ammessa la tutela in sede amministrativa attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Nel caso di reclami aventi ad oggetto, in generale, un atto o un fatto o un comportamento ritardato o omesso da parte dell'amministrazione, non riconducibili alle norme sul procedimento amministrativo, vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso.

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022 – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - PEC: autoritagestionepr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.

Il ricorso, sottoscritto dal beneficiario, dovrà essere munito di marca da bollo (nel caso di trasmissione telematica, al ricorso dovrà essere allegata dichiarazione ex artt. 46 e segg. del D.P.R. 445/2000 di assolvimento dell'imposta di bollo).

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal Beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal Beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

20. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.

I soggetti titolari di DdS ai sensi del presente provvedimento amministrativo possono eventualmente rinunciare alla candidatura esprimendo formale rinuncia inviata a mezzo PEC al RSM/Responsabile dell'operazione, provvedendo a cancellare la DdS sul portale SIAN. In tal modo gli uffici istruttori sospendono il procedimento delle domande interessate ed i richiedenti non avranno nulla a pretendere dall'amministrazione regionale.

Qualora, successivamente all'emissione della concessione del sostegno, il Beneficiario del sostegno, non fosse in grado di portare a termine gli interventi finanziati, lo stesso potrà recedere dal sostegno esprimendo formale rinuncia da inviarsi a mezzo PEC del beneficiario al Responsabile della SM/Operazione.

Il recesso dal sostegno a seguito di rinuncia determina la revoca del sostegno, nonché l'eventuale restituzione degli importi eventualmente già erogati.

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito al recesso/rinuncia potranno essere specificati con successivi provvedimenti della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura.

21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. UE n. 1306/2013, dell'art.4 Reg UE n.640/2014 e loro ss.mm.ii., si configurano come eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni.

In particolare, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro i termini stabiliti dall'art.4 del Reg. UE n.640/2014.

22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". Per ciascuna Misura, Sottomisura, Operazione del PSR Puglia 2014-2020, all'interno delle singole schede, sono stati individuati i potenziali rischi inerenti all'attuazione delle stesse (Misura, Sottomisura, Operazione) e le conseguenti iniziative per attenuare tali rischi.

In generale, i rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità e pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che saranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.

La verifica degli impegni stabiliti è effettuata tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo di Gestione e Controllo (S.I.G.C) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti controlli in loco, eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione della fase di presentazione delle DdS, saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

23. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente Avviso, si rimanda a quanto previsto nel PSR Puglia 2014-2022 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021)7246 del 30/09/2021 e s.m.i., e nella scheda della Misura 11.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione del sostegno del PSR Puglia 2014-2022 sono inoltre tenuti a:

- collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS, delle DdP/Conferma Impegni e garantire l'accesso all'azienda e alla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- non produrre false dichiarazioni;
- osservare quanto previsto dall'art. 60 del Reg. UE n.1306/2013 – Clausola di elusione: *Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione;*
- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché il rispetto della L. R. n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal R.R. attuativo n. 31/2009.

Relativamente alla regolarità contributiva sin dalla Legge 6 aprile 2007 - art. 4 bis - si prevede che "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". I crediti INPS maturati, a partire dal 2006, nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori dell'OP AGEA.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6/11/2021, n. 152, prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24/11/2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica della regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

Relativamente alla L. R. n. 28/2006 "*Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*" e dal R.R. attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'articolo 2), relativamente al quale si specifica che:

Articolo 2, comma 1

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del Beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal Beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del Beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il Beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il Beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 2, comma 2

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'art. 1 della legge regionale

26 ottobre 2006, n. 28”.

Ai fini delle verifiche di merito per la L.R. n.28/2006 saranno trasmessi ai competenti servizi di controllo gli elenchi delle DdS rilasciate con richiesta di segnalazione di eventuali inadempienze. Qualora pervenissero segnalazioni di eventuali violazioni alla Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28, si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla DGR n.508/2019.

24. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Ulteriori informazioni inerenti al presente Avviso, potranno essere acquisite dal sito web <http://psr.regione.puglia.it> o contattando i seguenti referenti della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:

REFERENTE	EMAIL	TELEFONO
Responsabile Misura 11	Dott. Zecca Roberto r.zecca@regione.puglia.it PEC: agricolturabiologica.psr@pec.rupar.puglia.it	080 5405316
Responsabile regionale Utenze portale SIAN	Nicola Cava n.cava@regione.puglia.it	0805405148
P.O. Agroambiente Servizio Territoriale Bari	Dott. Rocco Perniola r.perniola@regione.puglia.it PEC: biologico.upa.ba@pec.rupar.puglia.it	0805405293
P.O. Agroambiente Servizio Territoriale Brindisi	Dott.ssa Eliana Greco e.greco@regione.puglia.it PEC: agrobio.br.regione@pec.rupar.puglia.it	0831544405
P.O. Agroambiente Servizio Territoriale Foggia	Dott. Luciano Ciciretti l.ciciretti@regione.puglia.it PEC: agroambiente.stfoggia@pec.rupar.puglia.it	0881706517
P.O. Agroambiente Servizio Territoriale Lecce	Dott. Cosimo Manco c.manco@regione.puglia.it PEC: agroambiente.stlecce.regione@pec.rupar.puglia.it	0832/373799
P.O. Agroambiente Servizio Territoriale Taranto	Ing. Vitantonio Semeraro v.semeraro@regione.puglia.it PEC: sviluppoagricolo.upa.ta@pec.rupar.puglia.it	0997307505

Per quanto attiene la gestione dei procedimenti e le comunicazioni tra i richiedenti il sostegno e gli Enti interessati dalla gestione dei procedimenti (OP Agea e Regione Puglia), con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, il quale prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per le Pubbliche Amministrazioni, le Società di capitali e di persone, i Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, i Cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Il soggetto richiedente che comunica il proprio indirizzo di PEC, nell'apposita sezione del fascicolo aziendale, può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA e dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, direttamente al proprio indirizzo PEC.

La casella PEC dell'OP Agea è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it

25. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi degli articoli 2 e 11 del Codice stesso.


Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Programma di Sviluppo Rurale. Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

26. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme si fa riferimento alle disposizioni contenute nel PSR 2014-2022 della Regione Puglia, alle disposizioni dettate dai Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 2220/2020, e comunque ad ogni altra normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile in materia, nonché a quelle previste nelle disposizioni attuative emanate dall'AdG e dall'Organismo Pagatore Agea.

27. ALLEGATI

**ALLEGATO 1 - Autorizzazione all'accesso al fascicolo aziendale**

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
 RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE MISURA 11
r.zecca@regione.puglia.it
 Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
 70121 BARI

OGGETTO:	MISURA 11: Bando 2022. Richiesta di autorizzazione consultazione fascicoli aziendali (Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR Puglia 2014/2022)
-----------------	---

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

alla via _____ n° _____ CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo/Collegio Professionale dei _____ della Provincia di _____ TEL. _____ FAX _____ E-mail: _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande relative al **PSR PUGLIA 2014/2022 MISURA 11 – Bando 2022**

CHIEDE

l'AUTORIZZAZIONE all'accesso ai dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Allegati:

- Elenco Ditte-CUAA
- Mandato/Delega n° _____ Ditte
- Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA

Timbro e firma

DELEGA

Il sottoscritto _____
Nato a _____ il _____, residente in _____
Via _____ n° _____ CAP _____
CF: _____ P.IVA: _____
CUAA: _____

DELEGA

Il Tecnico Incaricato _____
nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____ n° _____
_____ CAP _____ CF: _____ Iscritto al N° _____ dell'Albo/Collegio
Professionale del _____ Prov. _____ TEL. _____ FAX _____
E-mail: _____ nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la
domanda di pagamento relativa al **PSR PUGLIA 2014/2022 MISURA 11 – Bando 2022**

AUTORIZZA

- lo stesso all'accesso al proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda;

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

_____, li _____

Firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento

**Elenco ditte – Aderenti al PSR 2014-2022 della Regione Puglia - Bando 2022
MISURA 11 - "Agricoltura biologica"**

N°	Intestazione Ditta	CUAA	P.IVA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Timbro e firma

Allegato 2 Richiesta autorizzazione/abilitazione al Sian

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
 E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
 n.cava@regione.puglia.it
 Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
 70121 BARI

OGGETTO:	PSR PUGLIA 2014/2022. Misura 11. Bando 2022. Richiesta autorizzazione di primo accesso al portale SIAN
-----------------	---

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____

via _____ n° _____ - CAP _____

CF(1): _____ TEL. _____ FAX _____

Email: _____

CHIEDE

LE CREDENZIALI (2) all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Allega alla presente:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

Timbro e firma

¹La mancata compilazione del campo comporta l'annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.
²La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.

Allegato B alla DAG n. 31 del 30/03/2022

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Responsabile Misura 11

Lungomare N. Sauro 45/47 - BARI

Oggetto: PSR 2014-2022. Bando 2022. Misura 11- Sottomisure 11.1- 11.2. Dichiarazione "Azienda con unico corpo aziendale".

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di Titolare/Rappr. Legale dell'azienda
_____ nato/a a _____

il _____, residente in _____ via _____ n° _____

CAP _____ CF: _____

titolare della domanda di sostegno n. _____ rilasciata ai sensi della Misura 11
sottomisura 11.1- 11.2;

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per effetti dell'art. 76 e dell'art. 77 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità;

DICHIARA

con riferimento alla domanda di sostegno rilasciata sul Portale Sian, ai sensi della Misura in oggetto, che
l'azienda **risulta essere costituita da un unico corpo aziendale.**

Si allega estratto planimetrico catastale probante il requisito di unico corpo aziendale.

Firma della Ditta/Rappr. Legale

Firma e Timbro del Tecnico

Il presente Allegato è composto da n. 1 fogli

Il Responsabile della Misura 11
Dott. Roberto ZECCA

Il Responsabile di Raccordo delle Misure a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2022
(Prof. Gianluca NARDONE)

Allegato C alla DAG n. 31 del 30/03/2022

FAC-SIMILE**Accordo Collettivo per la disciplina dei rapporti tra Agricoltori Associati aderenti al Bando (2022) per la presentazione delle Domande di Sostegno della Misura 11 Agricoltura Biologica del PSR PUGLIA 2014/2022**

tra

1) il/la _____, CUAA/CF. _____),
Titolare/Legale Rappresentante dell'azienda _____, con
sede in _____, alla Via _____ - PEC _____, identificato a
mezzo documento _____ n° _____ rilasciata da
_____, il _____, con scadenza il _____,

Timbro e Firma _____

2) il/la _____, CUAA/CF. _____),
Titolare/Legale Rappresentante dell'azienda _____, con
sede in _____, alla Via _____ - PEC _____, identificato a
mezzo documento _____ n° _____ rilasciata da
_____, il _____, con scadenza il _____,

Timbro e Firma _____

3) il/la _____, CUAA/CF. _____),
Titolare/Legale Rappresentante dell'azienda _____, con
sede in _____, alla Via _____ - PEC _____, identificato a
mezzo documento _____ n° _____ rilasciata da
_____, il _____, con scadenza il _____,

Timbro e Firma _____

4) il/la _____, CUAA/CF. _____),
Titolare/Legale Rappresentante dell'azienda _____, con
sede in _____, alla Via _____ - PEC _____, identificato a
mezzo documento _____ n° _____ rilasciata da
_____, il _____, con scadenza il _____,

Timbro e Firma _____

5) il/la _____, CUAA/CF. _____),
Titolare/Legale Rappresentante dell'azienda _____, con
sede in _____, alla Via _____ - PEC _____, identificato a

mezzo documento _____ n° _____ rilasciata da _____, il _____, con scadenza il _____,

Timbro e Firma _____

6) il/la _____, CUAA/CF. _____),

Titolare/Legale Rappresentante dell'azienda _____, con sede in _____, alla Via _____ - PEC _____, identificato a mezzo documento _____ n° _____ rilasciata da _____, il _____, con scadenza il _____,

Timbro e Firma _____

7) il/la _____, CUAA/CF. _____),

Titolare/Legale Rappresentante dell'azienda _____, con sede in _____, alla Via _____ - PEC _____, identificato a mezzo documento _____ n° _____ rilasciata da _____, il _____, con scadenza il _____,

Timbro e Firma _____

8) il/la _____, CUAA/CF. _____),

Titolare/Legale Rappresentante dell'azienda _____, con sede in _____, alla Via _____ - PEC _____, identificato a mezzo documento _____ n° _____ rilasciata da _____, il _____, con scadenza il _____,

Timbro e Firma _____

9) il/la _____, CUAA/CF. _____),

Titolare/Legale Rappresentante dell'azienda _____, con sede in _____, alla Via _____ - PEC _____, identificato a mezzo documento _____ n° _____ rilasciata da _____, il _____, con scadenza il _____,

Timbro e Firma _____

10) il/la _____, CUAA/CF. _____),

Titolare/Legale Rappresentante dell'azienda _____, con sede in _____, alla Via _____ - PEC _____, identificato a mezzo documento _____ n° _____ rilasciata da _____, il _____, con scadenza il _____,

Timbro e Firma _____

in seguito, denominati singolarmente la **Parte** e collettivamente le **Parti**

Premesso che:

- a)** L'Associazione di Agricoltori Attivi, nelle forme giuridiche definite dal bando della Misura 11 deve preesistere alla data ultima di rilascio delle DdS.

<p>Tipologia (barrare la tipologia interessata):</p> <p><input type="checkbox"/> Organizzazioni di Produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa UE nazionale e regionale;</p> <p><input type="checkbox"/> Gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente;</p> <p><input type="checkbox"/> Gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente;</p> <p><input type="checkbox"/> Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro Consorzi;</p> <p><input type="checkbox"/> Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.</p>
<p>DENOMINAZIONE:</p>
<p>CUAA:</p>
<p>SEDE:</p>
<p>PEC:</p>

- b)** Tra i componenti della suddetta Associazione aderenti alla Misura 11 deve sussistere un Accordo Collettivo (A.C.) con i requisiti minimi previsti dall'Avviso Pubblico.
- c)** L'Associazione degli Agricoltori Attivi deve essere composta da almeno n.2 Agricoltori Attivi.
- d)** La S.A.U. aggregata complessivamente dagli Agricoltori Attivi associati non deve essere inferiore a 50 Ha, alla presentazione della DdS e per tutta la durata degli impegni connessi alla DdS.
- e)** L'A.C. deve avere una durata minima non inferiore a 3 anni e comunque connessa all'attuazione degli impegni previsti dall'Avviso Pubblico.
- f)** Si rende necessario definire anche i servizi comuni attuati dall'Associazione in favore dei singoli associati.
- g)** Gli obblighi derivanti dal presente Accordo riguardano unicamente la partecipazione al bando (2022) della Misura 11 Agricoltura Biologica del PSR Puglia 2014-2020, con lo scopo di ottenere l'attribuzione del punteggio previsto dai Criteri di Selezione (par.14 Avviso Pubblico) e, nel

contempo, beneficiare della maggiorazione del premio unitario (par.12 Avviso Pubblico) previsto per i Beneficiari Associati.

Tutto ciò premesso, le Parti in epigrafe indicate

convengono e pattuiscono

quanto segue:

1. - Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente A.C.
2. - Con la sottoscrizione del presente A.C. e a far data dallo stesso le Parti si obbligano a rimanere in forma associata per tutta la durata degli impegni, dei singoli aderenti, correlati all'adesione del bando (2022) della Misura 11 Agricoltura Biologica del PSR Puglia 2014/2022. È consentito il recesso del singolo associato, purché siano rispettati i requisiti minimi previsti, menzionati alle precedenti lettere **c)** e **d)** delle Premesse ed indicati alla lettera c) del paragrafo 10.2 dell'Avviso Pubblico, pena la decadenza dell'A.C.
3. - Le Parti si obbligano a comunicare le eventuali variazioni in relazione a: titolarità delle aziende aderenti, variazioni catastali, variazioni delle superfici assoggettate al controllo bio, variazioni della compagine associativa ed eventuali provvedimenti sanzionatori da parte degli O.d.C.
4. - Ai fini delle comunicazioni sopra menzionate viene nominato quale referente il/la Sig./Sig.ra

Cognome e Nome	Recapito postale	Pec

Qualora l'Associazione di Agricoltori sia preconstituita o sia costituita *ad hoc* per la partecipazione all'Avviso Pubblico della Misura 11 PSR Puglia 2014/2022, la figura di referente viene attribuita al Legale Rappresentante, nella persona del Sig./Sig.ra

Cognome e Nome	Recapito postale	Pec

Dette comunicazioni dovranno pervenire al referente nominato/legale rappresentante dell'Associazione nonché alla Regione Puglia, a mezzo P.E.C., agli indirizzi indicati nella presente scrittura, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi di una delle variazioni sopra menzionate.

5. - Le Parti stabiliscono che al referente nominato/legale rappresentante dell'Associazione di Agricoltori sono attribuiti poteri di vigilanza circa la sussistenza dei requisiti minimi precedentemente menzionati alle lettere **c)** e **d)** delle Premesse ed indicati al paragrafo 10.2 dell'Avviso Pubblico, con il conseguente onere in capo al medesimo di comunicare alle Parti ogni eventuale variazione.
6. - Le Parti si danno reciprocamente atto che, la mancata sussistenza dei requisiti minimi sopra richiamati, comporta la decadenza del requisito di Beneficiario Associato con le conseguenti eventuali sanzioni e/o recuperi previsti dall'Avviso Pubblico e dalla Delibera di Giunta Regionale n.508 del 19/03/2019 e ss.mm.ii., ripotante la disciplina delle riduzioni-esclusioni.
7. - Con la presente scrittura vengono definiti i servizi in favore dei singoli aderenti e delle superfici boscate interessate, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

<input type="checkbox"/>	Redazione delle DdS e/o delle DdP/Conferma Impegni e predisposizione della eventuale documentazione tecnico-amministrativa prevista;
<input type="checkbox"/>	Attività di consulenza inerente gli impegni ed obblighi connessi all'adesione all'Avviso Pubblico della Misura 11 del PSR Puglia 2014-2022;

<input type="checkbox"/>	Programmazione colturale;
<input type="checkbox"/>	Assistenza tecnica agronomica e fitopatologica per la gestione dei cicli colturali;
<input type="checkbox"/>	Controlli di Qualità;
<input type="checkbox"/>	Programmazione ed assistenza per le fasi di raccolta, post-raccolta e commercializzazione;
<input type="checkbox"/>	Consulenza da parte di un professionista per la consulenza PAN (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari);
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

8. - Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente A.C. è stipulato unicamente per le finalità del bando (2022) della Misura 11 del PSR Puglia 2014/2022, e non interviene e non interferisce in alcun modo in accordi stipulati dalle parti in altre sedi o per altre finalità, compresi eventuali regolamenti interni all'Associazione degli Agricoltori.

9. - Il presente Accordo Collettivo ha durata minima non inferiore a 3 anni e comunque connessa all'attuazione degli impegni previsti dall'Avviso Pubblico a partire dalla data di stipula;

10. - Il presente Accordo Collettivo viene sottoscritto dalle Parti e rilasciato in originale, uno per ogni Parte.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____/_____
(Luogo) (data).

1) Timbro e Firma _____

2) Timbro e Firma _____

3) Timbro e Firma _____

4) Timbro e Firma _____

5) Timbro e Firma _____

6) Timbro e Firma _____

7) Timbro e Firma _____

8) Timbro e Firma _____

9) Timbro e Firma _____

10) Timbro e Firma _____

Il presente Allegato è composto da n. 5 fogli

Il Responsabile della Misura 11
Dott. Roberto ZECCA

Il Responsabile di Raccordo delle Misure a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2022
(Prof. Gianluca NARDONE)